

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ETTORE MAIORANA"-GELA
Prot. 0010697 del 22/09/2026
II-1 (Uscita)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
«ETTORE MAJORANA» – GELA

Cod. Mecc. CLIS00600B – C.F. 90012970852

Liceo Artistico · Istituto Tecnico · Istituto Professionale · Istruzione degli Adulti

IPOTESI REGOLAMENTO GENERALE D'ISTITUTO

Revisione 2 – Testo coordinato e aggiornato

Comprensivo del Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Legge 70/2024) e della disciplina dello svolgimento a distanza delle attività collegiali (nota MIM 3803/2026)

Adottato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 27bis del 14/09/2026

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 14/09/2026

Pubblicato all'albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente in data 22/09/2026

NOTA ILLUSTRATIVA PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Quadro sinottico delle modifiche rispetto alla revisione 1 (prot. 13185 dell'8 novembre 2025)

La presente revisione recepisce le fonti normative sopravvenute o non ancora richiamate nel testo previgente, integra in un unico corpo regolamentare il Regolamento di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (prot. 4596 del 27 giugno 2019) e introduce la disciplina dello svolgimento a distanza delle attività collegiali aventi carattere deliberativo. Sono state inoltre sanate alcune antinomie interne e alcuni riferimenti errati presenti nella revisione 1.

A. Fonti normative recepite

Fonte	Oggetto e incidenza sul Regolamento
D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 (in vigore dal 10 ottobre 2025)	Modifica lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998): nuovi doveri degli studenti in materia di bullismo, cyberbullismo, alcol e sostanze stupefacenti; ridefinizione delle sanzioni disciplinari in chiave educativa e riparativa; contenuti obbligatori del Patto educativo di corresponsabilità; iniziative di accoglienza e condivisione dello Statuto nelle prime settimane di scuola; sostituzione del termine «handicap» con «disabilità». Incide sui Titoli II, VI e IX.
D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135 (in vigore dal 10 ottobre 2025)	Modifica il D.P.R. 122/2009 in materia di valutazione del comportamento nel secondo ciclo. Incide sull'art. 5.
Legge 17 maggio 2024, n. 70	Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo: obbligo di adottare un codice interno, di istituire il tavolo permanente di monitoraggio e obblighi di attivazione in capo al Dirigente Scolastico. Fonda l'intero Titolo VII.
Nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e Allegato tecnico; Accordo MIM-OO.SS. del 24 giugno 2026	Svolgimento a distanza delle attività collegiali aventi carattere deliberativo e requisiti tecnico-organizzativi delle operazioni di voto. Fonda l'intero Titolo VIII.
Legge 1 ottobre 2024, n. 150	Valutazione del comportamento e tutela dell'autorevolezza del personale scolastico. Già richiamata nella revisione 1, ora coordinata con i D.P.R. 134 e 135 del 2025.
Circolare MIM n. 3392 del 16 giugno 2025	Divieto di utilizzo dei dispositivi personali nella scuola secondaria di secondo grado. Già richiamata, ora coordinata con il regime sanzionatorio riformato.

B. Antinomie e vizi sanati

Criticità della revisione 1	Soluzione adottata
Duplici disciplina dell'Organo di garanzia, con composizione, termini di ricorso e regime di voto tra loro incompatibili (art. 17 del Regolamento e § 7 del Regolamento attuativo allegato)	Disciplina unificata nel Capo IV del Titolo VI. Composizione, termine di impugnazione (quindici giorni) e regime del voto sono ora definiti in un'unica sede; l'allegato è assorbito e cessa di avere autonoma vigenza.
Duplicazione dei commi 1 e 3 dell'art. 2 (valutazione del comportamento inferiore a sei decimi)	Testo riscritto in un unico articolo coordinato con i D.P.R. 134 e 135 del 2025.
Due articoli recanti entrambi il n. 17	Numerazione integralmente rifatta per Titoli e articoli progressivi.

Criticità della revisione 1	Soluzione adottata
Rinvio dell'art. 15 ai «doveri scolastici menzionati all'art. 3», che nel testo disciplina le entrate	Rinvio corretto all'art. 3 del D.P.R. 249/1998.
Previsione della ripartizione della spesa per danni «tra tutti gli studenti presenti» in caso di mancata individuazione del responsabile	Espunta come sanzione disciplinare, incompatibile con il carattere personale della responsabilità (art. 4, comma 3, D.P.R. 249/1998). Conservata la sola azione di responsabilità civile verso i soggetti individuati.
Sanzione dell'«espulsione dalla scuola» prevista nella tabella del regolamento sul bullismo	Espunta: non è sanzione contemplata dall'ordinamento. Sostituita dalle misure tipizzate dal D.P.R. 249/1998 come modificato.
Descrizione dell'abbigliamento riferita a capi tipicamente femminili	Riformulata in termini neutri e non discriminatori.
Obbligo, per gli alunni con disabilità, di condividere la stanza durante i viaggi di istruzione	Riformulato come scelta favorita e concordata con la famiglia, non imposta.
Sanzione pecuniaria per il fumo indicata tra le sanzioni disciplinari	Ricondotta alla sua natura di sanzione amministrativa irrogata dai soggetti a ciò preposti, distinta dal procedimento disciplinare.

Il presente quadro non fa parte del testo regolamentare e ha funzione esclusivamente istruttoria per la deliberazione.

TITOLO I

PRINCIPI, FINALITÀ E FONTI

Art. 1 – Principi

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione, comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale per la crescita della persona e del cittadino; fonda la propria azione sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, ripudiando ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
2. Il presente Regolamento non è un mero elenco di divieti: esso definisce le regole condivise con le famiglie e con gli studenti che rendono possibile un ambiente educativo sereno e sicuro, e disciplina le conseguenze delle condotte che offendono la dignità e il rispetto della persona.
3. Nell'applicazione del presente Regolamento sono in ogni caso garantiti il carattere personale della responsabilità disciplinare, il contraddittorio, la proporzionalità e la finalità educativa e riparativa delle sanzioni.

Art. 2 – Fonti

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle seguenti fonti:
 - a) D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Statuto delle studentesse e degli studenti, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e, da ultimo, dal **D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134**;
 - b) **Legge 1 ottobre 2024, n. 150** e **D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135**, in materia di valutazione del comportamento e di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico;
 - c) **Legge 29 maggio 2017, n. 71** e **Legge 17 maggio 2024, n. 70**, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché Linee di orientamento del Ministero dell'istruzione e del merito;
 - d) Legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, in materia di contrasto della dispersione scolastica;
 - e) Circolare MIM n. 3392 del 16 giugno 2025, in materia di utilizzo dei dispositivi elettronici personali;
 - f) d.l. 9 settembre 2025, n. 127, recante misure per l'esame di Stato del secondo ciclo e per il regolare avvio dell'anno scolastico;
 - g) **nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026** e relativo Allegato tecnico, nonché Accordo MIM-Organizzazioni Sindacali del 24 giugno 2026, in materia di svolgimento a distanza delle attività collegiali;
 - h) d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il presente Regolamento è parte integrante del Piano triennale dell'Offerta Formativa e assorbe, sostituendolo, il Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo prot. n. 4596 del 27 giugno 2019, nonché il Regolamento attuativo dello Statuto allegato alla revisione 1.

Art. 3 – Accoglienza e condivisione dello Statuto

1. Nelle prime settimane di ciascun anno scolastico l'Istituto promuove iniziative di accoglienza rivolte in particolare alle classi prime, finalizzate alla conoscenza e alla condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del presente Regolamento e del Patto educativo di corresponsabilità.
2. I coordinatori di classe curano la lettura e la discussione dei documenti con gli studenti e ne danno atto nel registro elettronico.

TITOLO II

COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI, FREQUENZA E VIGILANZA

Art. 4 – Norme generali di comportamento

1. Tutti sono tenuti a osservare le seguenti norme di comportamento, valide in ogni ambiente scolastico:
 - a) mantenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica, anche in attesa dell'insegnante, nei cambi dell'ora, negli spostamenti, nei servizi igienici, all'ingresso e all'uscita;
 - b) astenersi da ogni condotta riconducibile a bullismo o cyberbullismo, nonché dall'uso o dall'introduzione a scuola di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti, in attuazione dei doveri introdotti nello Statuto dal D.P.R. 134/2025;
 - c) rispettare il divieto di fumo, e di utilizzo di sigarette elettroniche e dispositivi analoghi, nei locali della scuola e nelle pertinenze esterne; il divieto riguarda studenti, personale e pubblico;
 - d) frequentare la scuola con abbigliamento decoroso e adeguato al contesto scolastico e di laboratorio, curando la propria igiene personale; ove previsto, gli studenti degli indirizzi Nautico e Aeronautico indossano la divisa dell'indirizzo;
 - e) mantenere puliti e in buono stato locali, spazi esterni e attrezzature, con divieto di scritte su muri, porte e banchi e di utilizzo di pennarelli e marker atti a imbrattare;
 - f) rispettare gli orari di ingresso e di uscita e non allontanarsi dall'aula senza autorizzazione; è vietato correre e gridare nei corridoi, nelle aule e sulle scale;
 - g) conferire i rifiuti negli appositi contenitori nel rispetto della raccolta differenziata;
 - h) utilizzare correttamente strutture, arredi, attrezzature e sussidi didattici, senza recare danno al patrimonio della scuola;
 - i) conoscere e osservare le disposizioni del piano di evacuazione, illustrato a ogni classe dal docente coordinatore.
2. È vietato uscire dall'aula durante la prima, la quarta e la settima ora di lezione, salvo comprovata necessità motivata e autorizzata dal docente. L'uscita temporanea è comunque limitata ai casi di effettiva necessità e avviene di norma un alunno alla volta.
3. Gli strumenti concessi in comodato d'uso, ivi compresi i tablet degli indirizzi professionali e i libri di testo, sono utilizzati con cura e restituiti nei termini stabiliti e nelle condizioni in cui sono stati consegnati. Chi ne è responsabile per danno o smarrimento è tenuto al risarcimento.

Art. 5 – Comportamento e valutazione

1. Ai sensi della legge 150/2024 e del D.P.R. 135/2025, la valutazione del comportamento è espressa in decimi e si riferisce all'intero anno scolastico. Nella valutazione è dato particolare rilievo agli atti di violenza o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.
2. Una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
3. Una valutazione del comportamento pari a sei decimi comporta la sospensione del giudizio; il consiglio di classe assegna allo studente un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, indicandone nel verbale l'oggetto, i termini di consegna e la data di valutazione. Per gli studenti dell'ultimo anno l'elaborato è trattato in sede di colloquio dell'esame di Stato.
4. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico può essere attribuito se il voto di comportamento è pari o superiore a nove decimi.
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline.

6. L'assiduità della frequenza, su delibera del consiglio di classe, concorre in sede di scrutinio finale alla formulazione del credito scolastico.

Art. 6 – Entrate

1. Gli studenti rispettano con puntualità l'orario di ingresso, fissato alle ore 8:00. In caso di ritardo non superiore a dieci minuti, entro le ore 8:10, lo studente accede con il permesso dell'insegnante della prima ora.
2. Il ritardo occasionale superiore ai dieci minuti è autorizzato dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore, con ammissione alla seconda ora e giustificazione del genitore.
3. Sono ammesse entrate alla seconda ora con giustificazione sul libretto; dalla terza volta è richiesto l'accompagnamento di un genitore.
4. In caso di ritardi reiterati la famiglia è convocata per definire le modalità di correzione del comportamento.
5. I docenti in orario rilevano l'effettiva presenza in classe e aggiornano il registro elettronico. Casi diversi da quelli previsti sono valutati dal Dirigente Scolastico.

Art. 7 – Uscite anticipate

1. Non è consentito lasciare l'edificio prima del termine delle lezioni. Le uscite anticipate sono richieste con adeguata motivazione al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore e sono accolte a condizione che lo studente minorenni sia prelevato da un genitore o da un suo delegato.
2. Agli studenti pendolari possono essere concessi permessi permanenti di uscita anticipata, entro il limite di quindici minuti, previa richiesta scritta dei genitori e verifica degli orari dei mezzi di trasporto.
3. Le uscite anticipate per motivi sportivi sono documentate dalla società sportiva di appartenenza, che trasmette il calendario degli impegni, unitamente alla richiesta del genitore.
4. Le richieste di uscita anticipata sono registrate sul registro elettronico con la dicitura «Uscita autorizzata».

Art. 8 – Assenze e giustificazioni

1. Le assenze sono giustificate dal docente della prima ora sull'apposito libretto munito di fotografia. Lo studente sprovvisto di giustificazione è ammesso con l'obbligo di giustificare il giorno seguente; trascorsi tre giorni senza giustificazione, è ammesso solo se accompagnato da un genitore.
2. L'assenza superiore a dieci giorni consecutivi per malattia è giustificata con certificazione medica attestante l'idoneità alla frequenza secondo le norme vigenti. Per motivi diversi dalla malattia è richiesta comunicazione scritta del genitore.
3. Ogni cinque giorni complessivi di assenza la giustificazione è resa personalmente da un genitore; in caso di impossibilità è prodotta apposita dichiarazione di conoscenza delle assenze, che la Presidenza si riserva di accertare.
4. In caso di assenze pari o superiori a quindici giorni anche non consecutivi nel corso di tre mesi senza giustificato motivo, ovvero di mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo, si provvede alla segnalazione al Sindaco del Comune o all'Osservatorio di area ai sensi della legge 159/2023.
5. I docenti segnalano al coordinatore di classe gli studenti che registrano assenze prolungate o numerose; il coordinatore informa la famiglia e la segreteria invia tempestive comunicazioni scritte.
6. Non sono ammesse assenze collettive. La riammissione degli studenti che vi abbiano preso parte avviene previa giustificazione; i consigli di classe tengono conto dell'assenza collettiva ingiustificata nell'attribuzione del voto di comportamento.

Art. 9 – Vigilanza

1. La vigilanza degli studenti all'ingresso e all'uscita compete ai docenti, che sono presenti in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e attendono con la classe il termine delle stesse.
2. La vigilanza durante l'intervallo è affidata ai docenti della terza ora. In caso di compresenza i docenti si distribuiscono tra aula e cortile; in assenza di compresenza la classe individua in modo concordato se trascorrere l'intervallo in aula o in cortile, così da garantire la vigilanza continua da parte dell'unico docente presente.
3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli studenti.
4. Ai docenti non è consentito allontanarsi dall'aula di competenza senza autorizzazione del Dirigente Scolastico; in assenza degli allievi per visite guidate, viaggi o manifestazioni, gli insegnanti sono comunque in servizio.
5. Gli scambi di ore tra insegnanti sono richiesti preventivamente per iscritto e autorizzati dal Dirigente Scolastico.
6. I docenti registrano quotidianamente sul registro elettronico le attività svolte, gli argomenti trattati e il calendario delle prove di verifica.

Art. 10 – Accesso di terzi ai locali

1. Chiunque, estraneo alla scuola, intenda accedere ai locali dell'Istituto è tenuto a farsi riconoscere dal personale addetto, che vigila sulla presenza di estranei.
2. Per ragioni di sicurezza, riservatezza e copertura assicurativa, le persone estranee accedono agli uffici di segreteria, alla presidenza e ai laboratori solo negli orari previsti e per il tempo necessario al disbrigo delle pratiche; non accedono alle zone frequentate dagli studenti, salvo che per attività programmate e autorizzate dagli organi collegiali.
3. Gli insegnanti non ricevono estranei durante le ore di lezione, salvo motivi eccezionali.
4. Le comunicazioni interne del Dirigente Scolastico e quelle pervenute da enti esterni sono pubblicate sul sito dell'Istituto.

Art. 11 – Disciplina del reperimento e consegna di merende durante l'orario scolastico

L'Istituto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta dall'art. 21 della L. 59/1997, dal D.P.R. 275/1999 e dalla L. 107/2015, con delibera del Consiglio d'Istituto, ha individuato la necessità di disciplinare il reperimento e la consegna di merende durante l'orario scolastico, al fine di:

- garantire la tracciabilità dei prodotti alimentari introdotti nell'edificio scolastico;
- assicurare la sicurezza delle consegne e la regolamentazione degli accessi di soggetti esterni;
- ridurre l'uscita degli studenti dall'edificio durante l'intervallo, contribuendo alla loro tutela e alla continuità didattica;
- promuovere il consumo di merende fresche e di provenienza locale come stile di vita sano (L. 107/2015, comma 7, lett. g);
- favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti (L. 107/2015, comma 7, lett. h);
- contribuire alla riduzione dello spreco alimentare attraverso la prenotazione puntuale.

A tal fine l'Istituto adotta strumenti di piattaforme digitali di prenotazione e consegna alimentare, attraverso le quali ordini, tracciatura e consegna dei prodotti sono gestiti in modo strutturato e contrattualizzato tra utenti ed esercenti, garantendo modalità di accesso controllate e prodotti riconducibili a operatori economici identificabili.

L'accesso degli esercenti incaricati delle consegne è disciplinato dal Dirigente Scolastico nell'esercizio dei poteri di gestione e organizzazione di cui all'art. 25 del D.Lgs. 165/2001 e in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con apposito atto che ne definisce tempi, spazi e modalità.

Il servizio non costituisce concessione né affidamento di servizio di ristorazione ai sensi del D.Lgs. 36/2023, non comporta oneri economici a carico dell'Istituto, e i rapporti commerciali intercorrono esclusivamente tra gli utenti e gli esercenti. L'Istituto resta estraneo ai rapporti contrattuali tra utenti, esercenti e gestore della piattaforma.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA E DISPOSITIVI ELETTRONICI

Art. 11 – Assemblea di classe

1. L'assemblea di classe è autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, su richiesta presentata almeno cinque giorni prima della data prevista; si tiene di norma nelle ore che precedono l'assemblea d'istituto.
2. Gli studenti redigono il verbale nel rispetto dei punti all'ordine del giorno e lo consegnano al coordinatore di classe, che ne cura l'inserimento nell'apposito raccoglitore.

Art. 12 – Assemblea d'istituto

1. Le assemblee d'istituto costituiscono occasione di crescita democratica e culturale; gli studenti vi partecipano in modo attivo e disciplinato.
2. È autorizzata un'assemblea al mese, di durata non superiore alla metà delle ore di lezione di una giornata scolastica. Le assemblee si svolgono da ottobre ad aprile.
3. L'assemblea è convocata su richiesta della metà più uno del Comitato Studentesco o del dieci per cento degli studenti iscritti.
4. Può essere richiesta la partecipazione di esperti indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno; la partecipazione è autorizzata dal Consiglio di Istituto.

Art. 13 – Utilizzo dei dispositivi elettronici personali

1. Ai sensi della circolare MIM n. 3392 del 16 giugno 2025 è vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi elettronici personali durante l'intero orario scolastico, in classe, in laboratorio, in palestra e durante l'intervallo. I dispositivi sono depositati presso la cattedra del docente o conservati spenti all'interno dello zaino.
2. Fanno eccezione i casi di necessità documentata e le situazioni di disabilità o di disturbi specifici dell'apprendimento, secondo quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato o dal Piano Didattico Personalizzato. L'Istituto mette a disposizione degli studenti e delle famiglie le linee telefoniche per le comunicazioni urgenti.
3. Per gli studenti degli indirizzi professionali è consentito l'uso del tablet fornito dalla scuola in comodato d'uso, esclusivamente per fini didattici.
4. Non è consentito acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali all'interno della scuola se non per finalità didattiche e previo consenso del docente; in ogni caso ne è vietata la divulgazione, essendo il materiale utilizzabile solo per fini personali di studio e documentazione, nel rispetto della riservatezza di tutti.
5. Il materiale estraneo allo svolgimento delle lezioni è ritirato dal docente, custodito in presidenza o vicepresidenza e riconsegnato al genitore.

TITOLO IV

SPAZI, STRUTTURE, SICUREZZA E USCITE DIDATTICHE

Art. 14 – Utilizzo degli spazi e delle strutture

1. Il personale dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali dello stesso per motivi didattici, culturali e sindacali.
2. Gli studenti dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di comunicati e documenti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Di ogni materiale affisso o diffuso deve essere individuabile il responsabile.
3. L'utilizzo e la permanenza nelle aree comuni e nelle aule assegnate sono consentiti solo nell'ambito delle attività programmate dai docenti, dai consigli di classe e dagli altri organi collegiali.
4. Per aule curricolari, auditorium, laboratori, palestre e spazi comuni valgono le norme generali di cui all'art. 4, integrate dalle disposizioni specifiche di ciascun ambiente. L'auditorium è utilizzato su autorizzazione del Dirigente Scolastico; i laboratori sono utilizzati in presenza dell'ITP o del docente di laboratorio, salvo attività autorizzate con circolare.
5. I danni arrecati al patrimonio comportano, oltre alle conseguenze disciplinari, l'obbligo di risarcimento a carico dei soggetti individuati come responsabili. Non è ammessa la ripartizione dell'onere tra soggetti diversi da quelli individuati.

Art. 15 – Sicurezza

1. Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla sicurezza. Le attività didattiche ordinarie, integrative ed extrascolastiche, le riunioni, le assemblee, le proiezioni e le attività musicali e teatrali si svolgono in condizioni di sicurezza; in caso contrario non possono essere autorizzate.
2. L'occupazione abusiva dei locali costituisce violazione delle norme di sicurezza.
3. I percorsi di formazione scuola-lavoro prevedono per gli studenti delle classi terze la formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e dell'art. 37 del medesimo testo unico, secondo gli Accordi Stato-Regioni. Gli studenti assenti al corso conseguono autonomamente la certificazione necessaria ai fini dell'ammissione all'esame di Stato.

Art. 16 – Visite guidate e viaggi di istruzione

1. Il consiglio di classe programma le visite guidate, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sulla base di apposita programmazione predisposta all'inizio dell'anno scolastico. Le visite e i viaggi sono a carico degli studenti partecipanti.
2. Il docente proponente cura gli adempimenti relativi alle autorizzazioni e accerta la partecipazione di almeno la metà della classe; situazioni diverse sono valutate dal consiglio di classe.
3. Durante il viaggio o il soggiorno gli studenti partecipano a tutte le attività previste dal programma sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti accompagnatori, senza assumere iniziative autonome, rispettano gli orari e mantengono un comportamento corretto verso compagni, docenti, personale, persone e strutture ospitanti, mezzi di trasporto, ambiente e patrimonio storico-artistico.
4. È vietato il consumo di bevande alcoliche. Non è consentito uscire la sera autonomamente: le uscite serali sono possibili solo se organizzate dai docenti accompagnatori e in loro compagnia, ovvero, nei soggiorni linguistici, insieme a un adulto della famiglia ospitante previo avviso dei docenti.
5. Ciascuno studente provvede autonomamente alla sveglia mattutina. Le famiglie ospitanti non rispondono dello smarrimento di oggetti di valore lasciati in casa. Il risarcimento dei danni materiali è a carico dello studente che li ha provocati.

6. In caso di partecipazione di studenti con disabilità può essere autorizzata la partecipazione dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione e, ove siano richieste specifiche attenzioni, anche quella dei genitori, purché senza oneri per la scuola. La sistemazione alberghiera è definita d'intesa con la famiglia, favorendo soluzioni che assicurino la piena inclusione dello studente nel gruppo dei pari.

TITOLO V

DISCIPLINA

Art. 17 – Mancanze disciplinari

1. Costituiscono mancanze disciplinari le condotte che vengono meno ai doveri previsti dall'art. 3 del D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 134/2025, e alle norme di comportamento del presente Regolamento.
2. Gli studenti sono in particolare tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio; ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale e dei compagni il medesimo rispetto, anche formale, che chiedono per sé; a utilizzare correttamente strutture e sussidi; a concorrere a rendere accogliente l'ambiente scolastico; ad astenersi da condotte di bullismo e cyberbullismo e dall'uso di alcol e di sostanze stupefacenti.

Art. 18 – Principi in materia di sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, sono temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivano.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.
3. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.
4. Le sanzioni più severe sono irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione è stata effettivamente commessa dallo studente incolpato. Il provvedimento è motivato e adottato tempestivamente.
5. La convocazione dei genitori non costituisce sanzione disciplinare, ma strumento di informazione e di condivisione di una strategia di recupero.
6. La sanzione pecuniaria prevista dalla normativa in materia di divieto di fumo ha natura amministrativa ed è irrogata dai soggetti a ciò preposti; essa è autonoma rispetto al procedimento disciplinare, che segue le regole del presente Titolo.

Art. 19 – Tipologia delle sanzioni

1. La scala delle sanzioni, in ordine crescente di gravità, è la seguente:
 - a) richiamo verbale;
 - b) annotazione sul registro di classe;
 - c) convocazione dei genitori;
 - d) attività riparatoria o di approfondimento educativo;
 - e) esclusione dalla partecipazione a visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive e spettacoli;
 - f) allontanamento dalla comunità scolastica fino a due giorni;
 - g) allontanamento dalla comunità scolastica da tre a quindici giorni;
 - h) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni;
 - i) allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
 - j) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.
2. Ai sensi del D.P.R. 134/2025, l'allontanamento fino a due giorni comporta il coinvolgimento dello studente in **attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti** che hanno determinato il provvedimento.

3. L'allontanamento di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento di **attività di cittadinanza solidale** presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche, individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione. Le convenzioni contengono le opportune coperture assicurative. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

4. La sospensione, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo di frequenza.

5. Allo studente è sempre offerta, ove possibile, la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica: volontariato interno, supporto alle attività di segreteria, pulizia dei locali e riparazione dei danni arrecati agli arredi, riordino di cataloghi e archivi, frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano alla riflessione critica. La tipizzazione di tali sanzioni è affidata al consiglio di classe.

Art. 20 – Organi competenti e procedimento

1. Il richiamo verbale, l'annotazione sul registro e l'attività riparatoria di competenza del singolo insegnante sono irrogati dal docente.

2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento fino a quindici giorni sono irrogate dal consiglio di classe nella composizione allargata alle rappresentanze dei genitori e degli studenti, secondo la seguente procedura:

- a) il docente o il coordinatore riferisce il fatto al Dirigente Scolastico, che può richiedere una relazione scritta;
- b) il Dirigente Scolastico convoca lo studente interessato e ne acquisisce le controdeduzioni, garantendo il contraddittorio e, per gli studenti minorenni, l'informazione alla famiglia;
- c) il Dirigente Scolastico convoca il consiglio di classe, che valuta se irrogare la sanzione e in quale misura, con provvedimento motivato;
- d) il provvedimento è comunicato per iscritto allo studente e, se minorenne, alla famiglia, con indicazione dei termini e dell'organo di impugnazione.

3. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni, l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato sono adottate dal Consiglio di Istituto.

4. Ove necessario, il consiglio di classe è convocato d'urgenza in seduta straordinaria.

Art. 21 – Presupposti delle sanzioni più gravi

1. L'allontanamento superiore a quindici giorni è adottato quando ricorrano congiuntamente due condizioni: che siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana ovvero che sussista una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone; e che il fatto sia di gravità tale da richiedere una deroga al limite ordinario dei quindici giorni. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del fatto ovvero al permanere della situazione di pericolo.

2. L'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di Stato e l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico sono adottati quando: siano commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o esista una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone; ricorrano situazioni di recidiva ovvero atti di grave violenza o comunque connotati da particolare gravità, tali da ingenerare elevato allarme sociale; non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

3. Nei casi di cui al comma 2 la motivazione del provvedimento dà espressamente conto delle ragioni per le quali non sono esperibili interventi di reinserimento.

4. In caso di negligenza abituale e di reiterate inadempienze disciplinari il consiglio di classe adotta i provvedimenti conseguenti, che incidono sulla valutazione del comportamento ai sensi dell'art. 5. I rapporti disciplinari sono immediati, individuali e seriamente motivati, corredati ove possibile di

riscontri, nel rispetto della dignità dello studente e del carattere educativo e non persecutorio del provvedimento.

Art. 22 – Tabella delle mancanze e delle sanzioni

1. La tabella che segue ha valore orientativo e non esaurisce le condotte sanzionabili; l'organo competente valuta in concreto la gravità del fatto secondo i principi dell'art. 18.

Mancanza	Sanzioni e misure educative	Organo competente
Assenze o ritardi non giustificati	Giorno di rientro: richiamo verbale. Giorni successivi: annotazione sul registro di classe. In caso di abitudine a ritardare le giustificazioni: avvertimento alla famiglia ed eventuale convocazione dei genitori.	Docente della prima ora; coordinatore di classe, che riferisce al consiglio di classe
Assenza collettiva ingiustificata	Giustificazione resa personalmente dal genitore. Rilievo ai fini del voto di comportamento.	Docente della prima ora; coordinatore di classe
Mancato assolvimento dei doveri scolastici (compiti non eseguiti)	Prima volta: richiamo verbale e obbligo di presentare il lavoro alla lezione successiva. In caso di recidiva: attività riparatoria e avvertimento alla famiglia.	Docente interessato; coordinatore di classe
Uso o presenza visibile di dispositivi elettronici personali e di materiale estraneo all'attività didattica	Ritiro del materiale e riconsegna al genitore. Prima volta: nota disciplinare sul registro. Recidiva: allontanamento fino a due giorni con attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento. Ulteriore recidiva: allontanamento superiore a due giorni con attività di cittadinanza solidale presso ente convenzionato e relazione riflessiva finale.	Docente; Dirigente Scolastico o vicario per il ritiro; consiglio di classe per l'allontanamento
Possesso o uso di sigarette, anche elettroniche, nei locali e nelle pertinenze	Richiamo verbale e nota sul registro; convocazione dei genitori e attività formativa. Resta ferma l'autonoma sanzione amministrativa prevista dalla legge.	Docente; coordinatore e consiglio di classe; referente antifumo per la sanzione amministrativa
Introduzione o uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti	Convocazione immediata della famiglia; attività riparatoria e percorso educativo; nei casi gravi o reiterati, allontanamento con attività di cittadinanza solidale. Segnalazione alle autorità competenti ove ne ricorrano i presupposti.	Dirigente Scolastico; consiglio di classe
Abbigliamento non decoroso o non adeguato al contesto	Richiamo verbale; in caso di recidiva, annotazione sul registro e avvertimento alla famiglia.	Docente interessato; coordinatore di classe
Correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule; uso non corretto dei servizi igienici	In ordine di gravità: richiamo verbale; nota sul registro; convocazione dei genitori; attività riparatoria.	Docente; coordinatore di classe; consiglio di classe
Mancanza di rispetto verso le persone: atteggiamento provocatorio, di sopraffazione, intimidazione o prepotenza, anche verbale; reiterata trasgressione delle regole; ogni manifestazione violenta verbale o fisica	In ordine di gravità: richiamo verbale; nota sul registro; ammonizione del Dirigente Scolastico e colloquio chiarificatore con le persone offese; allontanamento con le misure educative di cui all'art. 19. Particolare rilievo è dato agli atti rivolti al personale scolastico ai fini della valutazione del comportamento.	Docente; Dirigente Scolastico o vicario; consiglio di classe
Possesso e uso di oggetti pericolosi; reiterata trasgressione delle norme disciplinari	Convocazione scritta della famiglia; attività riparatoria; allontanamento fino a tre giorni; allontanamento da tre a cinque giorni ed eventuale	Coordinatore e consiglio di classe; Consiglio di Istituto oltre i quindici giorni

Mancanza	Sanzioni e misure educative	Organo competente
	esclusione da viaggi e uscite didattiche; allontanamento fino a quindici giorni nei casi più gravi.	
Mancato rispetto dell'ambiente, danni ad attrezzature e arredi, ammanchi di materiale	Nota sul registro e convocazione dei genitori; attività riparatoria predisposta dal consiglio di classe e riparazione o risarcimento del danno da parte dei responsabili individuati; nei casi di particolare gravità, allontanamento fino a cinque giorni per danno dovuto a condotta irresponsabile e fino a quindici giorni per danno premeditato.	Docente e coordinatore; consiglio di classe; Dirigente Scolastico
Mancata osservanza delle norme di sicurezza	In ordine di gravità: richiamo verbale; nota sul registro; convocazione scritta dei genitori e attività riparatoria; ammonizione del Dirigente Scolastico; allontanamento.	Docente; coordinatore e consiglio di classe; Dirigente Scolastico
Bullismo e cyberbullismo	Misure e procedura di cui al Titolo VI, con priorità alle sanzioni di tipo riparativo; nei casi gravi o reiterati, allontanamento con attività di cittadinanza solidale.	Dirigente Scolastico; consiglio di classe; Consiglio di Istituto nei casi di cui all'art. 21
Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettono in pericolo l'incolumità delle persone	a) Allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni; b) allontanamento fino al termine dell'anno scolastico in caso di recidiva o quando non siano esperibili interventi di reinserimento; c) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato nei casi più gravi di quelli indicati alla lettera b) e al ricorrere delle medesime condizioni.	Consiglio di Istituto

Art. 23 – Organo di garanzia

1. È istituito, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, l'Organo di garanzia interno, disciplinato esclusivamente dal presente articolo. Ogni diversa previsione contenuta in precedenti regolamenti o allegati è abrogata.
2. L'Organo di garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti designati dal Consiglio di Istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori e da due rappresentanti eletti dagli studenti. Per ciascuna componente sono designati altrettanti membri supplenti.
3. I componenti, a eccezione del Dirigente Scolastico, non devono far parte dell'organo che ha irrogato la sanzione. I supplenti subentrano nei casi di dimissioni, di incompatibilità e di doversi astensione, in particolare quando il docente abbia irrogato la sanzione o quando il genitore sia esercente la responsabilità genitoriale sullo studente destinatario del provvedimento.
4. L'Organo dura in carica un anno scolastico; in caso di decadenza di un componente si procede alla sostituzione.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza del Presidente e di almeno altri due componenti. Il componente impedito comunica al Presidente, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione dell'assenza.
6. Ciascun componente ha diritto di parola e di voto. Il voto sul ricorso è segreto e non è ammessa l'astensione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Presidente designa di volta in volta il segretario verbalizzante e acquisisce preventivamente tutti gli elementi utili alla decisione.
8. L'Organo delibera i criteri di svolgimento dei propri lavori e tiene il verbale delle riunioni e delle decisioni.

Art. 24 – Impugnazioni

1. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di garanzia, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
2. L'Organo di garanzia si riunisce e decide in via definitiva, con deliberazione motivata, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso; è tenuto a sentire le parti interessate e a valutare tutti gli elementi utili. Decorso tale termine senza che l'Organo abbia deciso, la sanzione si intende confermata.
3. L'esito del ricorso è comunicato per iscritto all'interessato.
4. L'Organo di garanzia decide altresì, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano in merito all'applicazione e all'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti d'Istituto.
5. In materia di violazioni dello Statuto è ammesso reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva, sentito il parere vincolante dell'organo di garanzia regionale.

TITOLO VI

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO (Legge 71/2017 e Legge 70/2024)

Art. 25 – Natura e finalità

1. Il presente Titolo costituisce il **codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo** previsto dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, e sostituisce il regolamento adottato in materia con prot. n. 4596 del 27 giugno 2019, del quale conserva l'impianto formativo aggiornandolo alle sopravvenute disposizioni.
2. L'Istituto persegue la prevenzione e il contrasto di ogni forma di prevaricazione tra pari, con azioni educative rivolte tanto ai minori vittime quanto ai minori responsabili, secondo una strategia di attenzione, tutela ed educazione e senza distinzione di età.

Art. 26 – Definizioni

1. Costituisce **bullismo** il comportamento aggressivo intenzionale, di natura fisica, verbale o relazionale, reiterato nel tempo e attuato nei confronti di soggetti percepiti come incapaci di difendersi, caratterizzato da asimmetria di potere tra autore e vittima. Non costituiscono bullismo il conflitto occasionale tra pari né lo scherzo inopportuno privo dei caratteri della reiterazione e dell'asimmetria.
2. Costituisce **cyberbullismo** la manifestazione del bullismo realizzata per via telematica, in particolare mediante social network, applicazioni di messaggistica e piattaforme di gioco. Vi rientrano, tra le altre condotte: il flaming, le molestie reiterate, il cyberstalking, la denigrazione, l'esclusione deliberata da gruppi online, l'inganno finalizzato alla divulgazione di informazioni confidate, la sostituzione di persona e la diffusione di contenuti a sfondo sessuale.
3. Le condotte di cui ai commi precedenti sono valutate anche quando poste in essere al di fuori dell'orario e degli spazi scolastici, ove incidano sul benessere degli studenti e sul clima della comunità scolastica.

Art. 27 – Tavolo permanente di monitoraggio

1. È istituito il **tavolo permanente di monitoraggio** previsto dalla legge 70/2024, composto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, che lo coordina, dal referente per il bullismo e il cyberbullismo, da rappresentanti dei docenti, degli studenti e delle famiglie e, ove disponibili, da esperti di settore.
2. Il tavolo si riunisce almeno due volte per anno scolastico e ha il compito di monitorare i fenomeni rilevati, valutare l'efficacia delle misure adottate, proporre l'aggiornamento del presente Titolo e delle iniziative formative, e curare i rapporti con le autorità e con le realtà del territorio.
3. Il tavolo riferisce annualmente al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto, in forma aggregata e anonima.

Art. 28 – Ruoli e responsabilità

Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico definisce le linee di indirizzo del PTOF e del Patto educativo di corresponsabilità in materia di prevenzione; nomina il referente per il bullismo e il cyberbullismo; cura l'adozione e l'aggiornamento del presente codice interno; istituisce e coordina il tavolo permanente di monitoraggio; prevede nel PTOF iniziative di formazione per il personale docente e ATA; promuove azioni di sensibilizzazione in rete con enti, associazioni e altre istituzioni scolastiche; garantisce la tutela degli aspetti legali relativi alla riservatezza e all'immagine dei membri della comunità scolastica; assicura uno sportello di ascolto, anche con il concorso di personale qualificato esterno.
2. Ai sensi della legge 70/2024, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, di atti di bullismo o cyberbullismo che coinvolgano studenti dell'Istituto, salvo che il fatto costituisca reato, **informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti** o i soggetti esercenti la

responsabilità genitoriale e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo classe in percorsi di mediazione scolastica.

3. Nei casi più gravi, in presenza di condotte reiterate ovvero quando le iniziative educative adottate non abbiano prodotto esito positivo, il Dirigente Scolastico riferisce alle autorità competenti.

Referente per il bullismo e il cyberbullismo

4. Il referente coordina le iniziative di prevenzione e contrasto, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia e delle realtà associative del territorio; tiene un prospetto riservato delle segnalazioni ricevute; promuove progetti che coinvolgano studenti, famiglie e personale; facilita la formazione e la consulenza; raccoglie e diffonde buone pratiche e azioni di monitoraggio; collabora con l'Animatore Digitale e il Team per l'innovazione, con il referente per l'inclusione e con il referente per la dispersione; supporta i consigli di classe e i coordinatori; promuove percorsi di peer education; cura i rapporti di rete e le iniziative connesse al Safer Internet Day.

Animatore Digitale e Team per l'innovazione

5. Curano la pubblicazione del presente Titolo sul sito dell'Istituto, la formazione interna sui rischi online e sulle relative misure di prevenzione, il monitoraggio delle problematiche connesse all'uso sicuro delle tecnologie, la sicurezza degli accessi alla rete della scuola mediante credenziali personali e periodicamente rinnovate, la manutenzione del sito istituzionale.

Docenti e personale ATA

6. I docenti curano il proprio aggiornamento sull'uso consapevole del digitale, con particolare riferimento alla dimensione etica; supportano gli studenti nell'uso delle tecnologie e li informano sul divieto di plagio e sul rispetto del diritto d'autore; segnalano tempestivamente al Dirigente Scolastico gli episodi di violazione; valorizzano modalità di lavoro cooperativo e spazi di riflessione adeguati all'età.

7. Il personale ATA mantiene adeguata consapevolezza delle questioni di sicurezza informatica, segnala al Dirigente Scolastico gli atteggiamenti sospetti o preoccupanti e intrattiene le comunicazioni digitali con studenti e famiglie esclusivamente attraverso i canali ufficiali della scuola.

Studenti e famiglie

8. Gli studenti conoscono il presente Titolo, adottano condotte rispettose anche nella comunicazione in rete, comprendono la gravità degli atti di bullismo e cyberbullismo e segnalano agli organi preposti gli episodi di cui siano a conoscenza, con garanzia di riservatezza. Possono operare, previa formazione, come tutor dei compagni.

9. I genitori partecipano alle iniziative di formazione e informazione, vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei figli, conoscono il presente Regolamento e le sanzioni previste e collaborano secondo le modalità del Patto educativo di corresponsabilità. Resta ferma la responsabilità civile prevista dall'art. 2048 del codice civile.

Art. 29 – Procedura di segnalazione e gestione dei casi

1. La gestione dei casi si articola nelle fasi seguenti.

Fase	Soggetti coinvolti	Attività
1. Segnalazione	Studenti, genitori, docenti, personale ATA	Segnalazione al Dirigente Scolastico o al referente, anche in forma riservata, di comportamenti non adeguati o di episodi di bullismo o cyberbullismo.
2. Raccolta delle informazioni	Dirigente Scolastico, referente, coordinatore e consiglio di classe, docenti, personale ATA	Raccolta, verifica e valutazione degli elementi, con tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e senza esposizione della vittima.

Fase	Soggetti coinvolti	Attività
3. Informazione alle famiglie	Dirigente Scolastico	Informazione tempestiva ai genitori dei minori coinvolti, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi della legge 70/2024.
4. Interventi educativi	Dirigente Scolastico, referente, coordinatore e consiglio di classe, studenti, genitori, psicologo	Colloqui con gli studenti coinvolti; interventi e discussione in classe; percorsi di mediazione scolastica; responsabilizzazione; ricostruzione delle regole di convivenza; sostegno psicologico alla vittima e percorso riabilitativo per l'autore.
5. Interventi disciplinari	Consiglio di classe; Consiglio di Istituto nei casi di cui all'art. 21	Sanzioni di cui al Titolo V, con priorità alle misure riparative: scuse formali nel contesto di un incontro strutturato, elaborati di riflessione, attività di assistenza e riordino a scuola, attività di cittadinanza solidale.
6. Segnalazione esterna	Dirigente Scolastico	Nei casi più gravi, reiterati o in cui gli interventi educativi non abbiano prodotto esito, riferire alle autorità competenti; informativa all'autorità giudiziaria ove il fatto costituisca reato.

2. Il trasferimento a classe diversa può essere disposto dal Dirigente Scolastico quale misura organizzativa a tutela della vittima, e non costituisce sanzione disciplinare.

3. Restano ferme le facoltà riconosciute al minore ultraquattordicenne e ai suoi genitori dall'art. 2 della legge 71/2017 in materia di istanza di oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti diffusi in rete, nonché l'istituto dell'ammonimento del Questore. L'Istituto fornisce alle famiglie le informazioni necessarie all'esercizio di tali facoltà.

Art. 30 – Misure di prevenzione

1. Il Collegio dei Docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in rete con altre istituzioni scolastiche, finalizzate alla prevenzione dei fenomeni.

2. I consigli di classe pianificano attività didattiche e integrative che favoriscano la riflessione sui valori della convivenza civile e un clima collaborativo con le famiglie, e propongono progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

3. La componente studentesca discute il presente Titolo con il coordinatore nei primi giorni di attività scolastica, con particolare riguardo al protocollo di accoglienza delle classi prime.

4. Per i genitori sono organizzati incontri di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica e sui comportamenti da monitorare.

5. L'Istituto opera in sinergia con le Forze dell'ordine, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e con le agenzie formative del territorio.

TITOLO VII

SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI AVENTI CARATTERE DELIBERATIVO (nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026)

Art. 31 – Oggetto e finalità

1. Il presente Titolo disciplina, in attuazione dell'art. 44, comma 6, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024, dell'Accordo MIM–Organizzazioni Sindacali del 24 giugno 2026 e della nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 con il relativo Allegato tecnico, le modalità di svolgimento, in tutto o in parte a distanza, delle sedute degli organi collegiali aventi carattere deliberativo.
2. Il ricorso alla modalità telematica favorisce la partecipazione effettiva di tutti i componenti e la razionalizzazione dei tempi e delle sedi di riunione, tenuto conto dell'articolazione dell'Istituto su più plessi, nel rispetto dei principi di legalità, pubblicità, trasparenza, collegialità, parità di trattamento e piena partecipazione al dibattito.
3. La modalità telematica è alternativa e non sostitutiva di quella in presenza e non può in alcun caso comprimere il diritto di ciascun componente a intervenire, proporre, replicare e votare.

Art. 32 – Ambito di applicazione

1. Possono svolgersi a distanza, anche con carattere deliberativo, le attività collegiali di cui all'art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL, e segnatamente: le riunioni del **Collegio dei Docenti**, unitario e per sezioni, comprese le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e le riunioni di informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini; i **Consigli di Classe** nelle diverse composizioni previste dall'ordinamento; le riunioni dei **Gruppi di Lavoro Operativo per l'Inclusione** e del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione.
2. Sono escluse le sedute del **Consiglio di Istituto** e della Giunta Esecutiva, le operazioni di **scrutinio intermedio e finale**, le sedute delle commissioni d'esame e le riunioni dell'Organo di garanzia, che si svolgono in presenza salvo diversa e specifica disposizione normativa.
3. Resta ferma la disciplina previgente per le attività collegiali prive di carattere deliberativo.

Art. 33 – Definizioni

1. Si intende per **seduta telematica** la riunione nella quale tutti i componenti partecipano da remoto mediante collegamento audio-video sincrono; per **seduta mista** quella nella quale una parte dei componenti è presente nella sede di convocazione e una parte partecipa da remoto, con pari valore delle due modalità ai fini della presenza, del quorum e del voto; per **piattaforma** l'insieme integrato degli strumenti digitali individuati dall'Istituto per la videoconferenza, la gestione delle presenze, le operazioni di voto e la verbalizzazione.

Art. 34 – Convocazione

1. La convocazione è disposta dal Dirigente Scolastico, o dal soggetto competente secondo l'ordinamento del singolo organo, con avviso trasmesso mediante posta elettronica istituzionale e pubblicato in area riservata, nei termini ordinari.
2. L'avviso indica, oltre agli elementi ordinari: la modalità di svolgimento e, per le sedute miste, la sede fisica; la piattaforma e le istruzioni per l'accesso; l'ordine del giorno con indicazione dei punti sottoposti a deliberazione e di quelli per i quali è previsto il voto segreto; l'orario di apertura e chiusura del collegamento e le eventuali finestre temporali di voto; il recapito del supporto tecnico attivo per la durata della seduta.
3. La documentazione istruttoria è resa disponibile in area riservata non oltre le quarantotto ore antecedenti la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza.

Art. 35 – Requisiti tecnico-organizzativi della piattaforma

1. Le sedute deliberative a distanza si svolgono esclusivamente mediante piattaforme che, in coerenza con l'Allegato tecnico alla nota MIM 3803/2026, garantiscano:

- a) identità digitali univoche e nominative per ciascun avente diritto, con divieto di credenziali condivise o di accessi anonimi;
- b) autenticazione sicura con separazione dei ruoli, nel rispetto del d.lgs. 82/2005;
- c) gestione digitale delle presenze, con registrazione di ingressi e uscite e verifica del quorum in tempo reale;
- d) operazioni di voto palese e segreto conformi agli artt. 38 e 39;
- e) verbalizzazione strutturata degli esiti, con estrazione dei dati di presenza e di voto;
- f) conservazione a norma dei documenti prodotti, secondo le Linee guida AgID;
- g) sicurezza informatica adeguata, con cifratura delle comunicazioni, tracciamento degli accessi e procedure di backup;
- h) protezione dei dati personali conforme al Regolamento (UE) 2016/679 e al d.lgs. 196/2003;
- i) documentazione tecnica del fornitore, comprensiva della dichiarazione di conformità ai requisiti ministeriali.

2. Prima dell'adozione, il Dirigente Scolastico acquisisce e conserva agli atti la dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore. La sola disponibilità di uno strumento di videoconferenza non integra i requisiti del presente articolo, in particolare per le votazioni a scrutinio segreto.

3. La piattaforma in uso e la relativa documentazione sono indicate in apposito allegato tecnico, aggiornabile con determina dirigenziale portata a conoscenza del Consiglio di Istituto.

Art. 36 – Accesso, identificazione e validità della seduta

1. L'accesso avviene esclusivamente mediante credenziali istituzionali nominative, delle quali ciascun componente risponde personalmente e che non possono essere cedute a terzi.

2. All'apertura dei lavori il segretario procede all'appello e alla verifica del numero legale, dando atto della modalità di partecipazione di ciascun componente; la verifica è ripetuta prima di ogni votazione.

3. La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti in carica, computandosi indistintamente i presenti in sede e i collegati da remoto.

4. Ciascun componente mantiene attivo il collegamento per l'intera durata della seduta e attiva la videocamera nei momenti dell'appello e delle votazioni palesi. L'assenza di collegamento audio-video attivo in tali momenti equivale ad assenza ai fini del quorum, con annotazione a verbale.

5. La partecipazione avviene da luogo idoneo a garantire la riservatezza della discussione e la sicurezza dei dati trattati.

Art. 37 – Svolgimento dei lavori

1. Il presidente regola la discussione assicurando a tutti pari possibilità di intervento mediante gli strumenti della piattaforma. Le richieste di intervento formulate in chat hanno lo stesso valore di quelle formulate a voce e sono annotate nell'ordine di presentazione.

2. È vietata la registrazione audio-video della seduta da parte dei singoli componenti, nonché la diffusione con qualsiasi mezzo di immagini, contenuti o documenti della riunione. L'eventuale registrazione da parte dell'Istituto, ai soli fini della redazione del verbale, è ammessa previa informativa ai partecipanti e cancellazione entro il termine indicato.

3. Ai componenti che segnalino difficoltà di accesso è assicurato supporto tecnico e formativo; ove la difficoltà persista è garantita la partecipazione in presenza presso la sede indicata nell'avviso.

Art. 38 – Votazioni palesi

1. Le votazioni palesi si svolgono mediante la funzione di voto della piattaforma, che assicura l'espressione di un solo voto per avente diritto, l'integrità e la riconducibilità nominativa del voto.
2. Il presidente dichiara l'apertura e la chiusura della votazione, indicandone la durata; il sistema restituisce l'esito distinto in favorevoli, contrari e astenuti.
3. In caso di indisponibilità della funzione di voto la votazione può svolgersi per appello nominale, con annotazione a verbale del voto di ciascun componente.

Art. 39 – Votazioni a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto sono ammesse esclusivamente mediante sistemi che garantiscano la **separazione strutturale tra la fase di autenticazione del votante e la fase di espressione del voto**, in modo che il voto, una volta espresso, non sia tecnicamente riconducibile, neppure indirettamente, al soggetto votante.
2. Non sono utilizzabili soluzioni che non consentano di dimostrare tecnicamente l'anonimato delle risposte, ovvero che permettano anche in via indiretta la riconducibilità del voto al votante.
3. Il sistema assicura in ogni caso l'unicità del voto, la verifica del quorum e la verificabilità a posteriori della regolarità delle operazioni.
4. **In assenza di uno strumento conforme ai commi precedenti, le deliberazioni per le quali sia prescritto lo scrutinio segreto sono rinviata a seduta in presenza.** Il presidente ne dà atto a verbale.
5. Nella verbalizzazione degli esiti delle votazioni segrete si adottano le cautele necessarie a evitare che, in organi composti da un numero ridotto di componenti, l'indicazione numerica dei voti consenta l'identificazione indiretta dei votanti.

Art. 40 – Presidenza, segreteria e verbalizzazione

1. La seduta è presieduta dal soggetto individuato dall'ordinamento del singolo organo, che cura la regolarità dei lavori, la verifica del quorum, la direzione delle operazioni di voto e la proclamazione degli esiti.
2. Il segretario redige il verbale, che dà conto almeno di: data, ora di apertura e chiusura, modalità di svolgimento e piattaforma utilizzata; elenco nominativo dei presenti con la modalità di partecipazione, degli assenti e degli ingressi o uscite in corso di seduta; sintesi degli interventi; per ciascuna deliberazione, oggetto, modalità di votazione, esito numerico e dichiarazioni di voto; eventuali malfunzionamenti e provvedimenti conseguenti; attestazione della regolarità delle operazioni.
3. Il verbale è formato come documento informatico, sottoscritto digitalmente dal presidente e dal segretario, protocollato e conservato a norma unitamente ai report di presenza e di voto.

Art. 41 – Malfunzionamenti tecnici

1. Qualora il presidente perda il collegamento la seduta è sospesa; se il collegamento non è ripristinato entro quindici minuti la presidenza è assunta dal componente individuato dall'ordinamento dell'organo, ovvero la seduta è aggiornata.
2. La disconnessione che faccia venir meno il numero legale determina la sospensione dei lavori; decorsi quindici minuti senza ripristino del quorum la seduta è dichiarata chiusa e gli argomenti non trattati sono rinviati.
3. La disconnessione di un componente durante una votazione, non sanata entro il termine di apertura del voto, è annotata a verbale come mancata partecipazione; la ripetizione della votazione può essere chiesta soltanto ove la partecipazione risulti determinante ai fini del quorum funzionale.
4. Malfunzionamenti generalizzati comportano la sospensione della seduta e il rinvio delle deliberazioni; in nessun caso possono essere adottate deliberazioni con procedure non conformi al presente Titolo.

Art. 42 – Protezione dei dati e rapporto con la prestazione lavorativa

1. Il trattamento dei dati personali avviene sotto la responsabilità del Dirigente Scolastico quale rappresentante del Titolare, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 196/2003 e delle Linee guida AgID.
2. Il fornitore della piattaforma è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, con atto che disciplina finalità, modalità, misure di sicurezza, sub-responsabili e localizzazione dei dati; è verificata l'assenza di trasferimenti verso Paesi terzi privi delle garanzie di cui al Capo V.
3. Il Dirigente Scolastico, sentito il Responsabile della Protezione dei Dati, valuta la necessità della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati, in particolare ove la piattaforma preveda funzionalità di monitoraggio o di analisi dei comportamenti dei partecipanti. Ai partecipanti è resa idonea informativa prima del primo utilizzo.
4. La partecipazione a distanza si svolge nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di attività funzionali all'insegnamento e delle modalità di lavoro a distanza previste dal CCNL, restando garantiti il diritto alla disconnessione e i limiti orari. Le eventuali determinazioni ministeriali di chiarimento sulla qualificazione giuridica di tale modalità di prestazione si intendono automaticamente recepite.
5. L'Istituto assicura al personale formazione e supporto tecnico sull'utilizzo della piattaforma e sulle procedure di voto digitale, anche mediante l'Animatore Digitale e il Team per l'innovazione.

TITOLO VIII

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ E NORME FINALI

Art. 43 – Patto educativo di corresponsabilità

1. All'atto dell'iscrizione è richiesta ai genitori e agli studenti la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, che definisce in maniera dettagliata e condivisa i diritti e i doveri dei docenti, degli studenti e delle famiglie.
2. Ai sensi del D.P.R. 134/2025 il Patto contiene l'impegno esplicito alla collaborazione tra scuola, famiglia e studenti per contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e l'uso di alcol e di sostanze stupefacenti, e prevede attività formative e informative specifiche sull'uso responsabile della rete.
3. Il Patto impegna le famiglie e la scuola, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa, valorizzando il ruolo strategico delle famiglie nell'alleanza educativa.

Art. 44 – Pubblicità, aggiornamento ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è parte integrante del Piano triennale dell'Offerta Formativa ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione all'albo on line dell'Istituto.
2. Esso è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente ed è portato a conoscenza degli studenti e dei genitori all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.
3. Le modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
4. Il Titolo VI è sottoposto a verifica annuale su proposta del tavolo permanente di monitoraggio; il Titolo VII è sottoposto a verifica in sede di approvazione del Piano annuale delle attività.
5. Le situazioni particolari relative all'applicazione del presente Regolamento sono esaminate e risolte dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
6. Per quanto non espressamente previsto si applicano il d.lgs. 297/1994, il D.P.R. 249/1998 come modificato, il d.lgs. 82/2005, il CCNL vigente e le restanti disposizioni di legge.

Il Segretario del Consiglio di Istituto

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Il Dirigente Scolastico

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse)